

Illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sulla diffida a concludere il procedimento per l'affrancazione degli usi civici entro un termine da determinarsi

T.A.R. Abruzzo - L'Aquila, Sez. I 23 maggio 2024, n. 269 - Panzironi, pres.; Perilli, est. - Bozzo (avv. Adami) c. Comune di Trasacco (n.c.).

Usi civici - Illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sulla diffida a concludere il procedimento per l'affrancazione degli usi civici entro un termine da determinarsi.

(*Omissis*)

Con determinazione dirigenziale DPD028/133 del 5 marzo 2019 il Dipartimento Politiche dello Sviluppo rurale e della Pesca - Servizio Affari dipartimentali - Ufficio Usi civici e tratturi presso la Giunta della Regione Abruzzo ha autorizzato il Comune di Trasacco a mutare la destinazione d'uso e ad alienare al ricorrente il terreno di natura demaniale civica contraddistinto al foglio 19, particella 371, del catasto comunale.

Con decreto n. 62 del 5 agosto 2020 il Dipartimento Agricoltura - Ufficio Usi Civici e Tratturi della Giunta della Regione Abruzzo ha altresì formalizzato la legittimazione e l'affrancazione, in favore del ricorrente, dei terreni di natura demaniale civica contraddistinti al foglio 19, particelle 282 e 283, del catasto comunale.

Con diffida del 24 gennaio 2024 il ricorrente, il quale ha acquistato i predetti terreni *iure hereditatis*, ha diffidato il Comune di Trasacco a concludere il procedimento per l'affrancazione dei terreni, in forma espressa e in tempi certi, mediante la fissazione, entro dieci giorni dal ricevimento della diffida, della data per la stipulazione dell'atto di compravendita.

In data 30 gennaio 2024 il Segretario Generale del Comune di Trasacco ha intimato al Responsabile del Servizio Tecnico di provvedere sulla diffida e, in pari data, questi ha comunicato al Segretario Generale di essere impossibilitato, per esigenze organizzative dell'Ufficio, a dare corso agli adempimenti di trascrizione, volturazione e redazione degli atti di compravendita.

Con ricorso notificato in data 11 marzo 2024 e depositato il 12 marzo 2024, il ricorrente ha domandato l'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sulla diffida dallo stesso presentata in data 24 gennaio 2024, volta ad ottenere la definizione del procedimento di legittimazione e affrancazione dei terreni del demanio civico, avviato su istanza del *de cuius* in data 6 novembre 2015, nonché dell'obbligo del Comune di Trasacco di concludere il procedimento con un provvedimento espresso ed entro un termine determinato, in relazione alla predetta diffida.

Il ricorrente ha altresì chiesto la nomina di un commissario *ad acta*, affinché, in caso di perdurante inerzia del Comune di Trasacco, provveda in luogo di questi.

Il Comune di Trasacco, al quale il ricorso è stato notificato all'indirizzo PEC risultante dai pubblici registri comune.trasacco@pec.it, non si è costituito in giudizio.

In data 9 maggio 2024 il ricorrente ha depositato in giudizio la nota prot. n. 3932 del 9 aprile 2024, con la quale il Comune di Trasacco gli ha comunicato che sono in corso di adempimento le formalità di trascrizione e volturazione degli immobili, al completamento delle quali avrebbe provveduto a convocare "la parte interessata per la chiusura degli adempimenti in essere con l'Ufficio di Segreteria Comunale".

Alla camera di consiglio del 22 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso."

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, comma 1-*bis*, e 2, comma 1, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione destinataria di un'istanza del privato, in applicazione del generale obbligo di buona fede procedimentale, ha il dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso ed entro i termini stabiliti, persino nelle fattispecie in cui ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della richiesta del privato.

Sicché, l'inerzia serbata a fronte dell'istanza del privato di concludere il procedimento volto all'alienazione dei terreni di natura demaniale civica configura un silenzio inadempimento delle determinazioni della Giunta Regionale con le quali è stata autorizzata in suo favore detta alienazione, sindacabile dal giudice amministrativo.

Alla luce del perdurante inadempimento alle prescrizioni contenute nelle predette determinazioni, il ricorrente ha proposto una nuova diffida - che il Collegio ritiene sostanzialmente equivalente ad una nuova istanza - con la quale ha sollecitato il Comune di Trasacco a concludere il procedimento per l'alienazione dei terreni di natura demaniale.



L'inerzia serbata dal Comune di Trasacco sull'istanza sollecitatoria del ricorrente, la quale, in applicazione dei canoni di buona amministrazione, equità e correttezza, avrebbe dovuto essere riscontrata entro il termine generale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è dunque ingiustificata, non potendo assurgere a giustificare il ritardo le carenze organizzative dell'Ufficio Tecnico dedotte con la nota del Responsabile del 30 gennaio 2024.

Dalla nota Comune di Trasacco prot. n. 3932 del 9 aprile 2024 si deduce che sono in corso di conclusione le formalità di trascrizione e volturazione degli immobili dal Comune al ricorrente per cui, alla data odierna, non può ritenersi evaso l'obbligo del Comune di Trasacco di provvedere sulla diffida del ricorrente.

Il Collegio deve pertanto affermare l'obbligo del Comune di Trasacco di provvedere in relazione alla diffida presentata dal ricorrente in data 24 gennaio 2024, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, essendo decorso, alla data di notificazione del presente ricorso, il termine generale di trenta giorni, previsto dall'articolo 2, comma 2, per la conclusione del procedimento.

L'inerzia serbata dal Comune di Trasacco, il quale, a fronte delle prescrizioni impostegli dalle determinazioni della Giunta Regionale, non ha provveduto a concludere il procedimento per l'alienazione degli immobili, deve dunque ritenersi illegittima, per cui il ricorso deve essere accolto.

Per effetto dell'accoglimento del ricorso, il Collegio deve dichiarare l'obbligo del Comune di Trasacco di concludere il procedimento avviato ad istanza di parte, mediante l'adempimento delle formalità di trascrizione e di volturazione e la conseguente fissazione della data di stipulazione dell'atto di alienazione, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione ad istanza di parte, se anteriore.

In ragione della ripresa delle attività preparatorie alla predisposizione dell'atto di alienazione degli immobili, il Collegio ritiene di non dover accogliere, allo stato, la richiesta di nomina di un commissario *ad acta*, avanzata dal ricorrente ai sensi dell'articolo 117, comma 3, del codice del processo amministrativo, sulla quale si riserva di provvedere, dietro semplice richiesta del ricorrente, in caso di inutile decorso del termine fissato all'Amministrazione comunale per concludere il procedimento di alienazione dei terreni.

Il consistente stato di avanzamento del procedimento induce il Collegio a non disporre la condanna del Comune di Trasacco, non costituito in giudizio, alla rifusione delle spese di lite al ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:

- dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Trasacco sulla diffida presentata in data 24 gennaio 2024;
- ordina al Comune di Trasacco di concludere il procedimento richiamato nella predetta istanza, secondo le modalità indicate nella motivazione, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione ad istanza di parte, se anteriore;
- rigetta, allo stato, l'istanza di nomina del commissario *ad acta*;
- dispone la non ripetibilità delle spese di lite sostenute dal ricorrente nei confronti del Comune di Trasacco.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(*Omissis*)